



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 23/05/2005 n. 10868

Intitolazione:

Avviso di accertamento - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla prima notifica regolare dell'atto - Ulteriore utronea notifica - Irrilevanza.

Massima:

Il rapporto tributario e' indisponibile in quanto ha ad oggetto il gettito fiscale (vale a dire la parte piu' considerevole delle entrate del bilancio pubblico), con la conseguenza che non e' possibile rimettere in termini il contribuente decaduto dall'impugnazione di un avviso di accertamento, rinotificando un atto gia' divenuto definitivo o per il quale sia gia' iniziato il termine di decadenza per proporre ricorso.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

1.1. L.F. S.r.l. ricorre contro Amministrazione delle Finanze dello Stato per ottenere cassazione della decisione specificata in epigrafe. La parte intimata resiste con controricorso. La societa' ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di procedura civile.

1.2. In fatto, la L.F. S.r.l., con ricorso del 12 gennaio 1979, ha impugnato un avviso di rettifica della dichiarazione iva relativa all'anno 1976, notificato una prima volta il 23 ottobre 1978 ed una seconda volta il 13 novembre 1978. La Commissione tributaria di primo grado ha dichiarato inammissibile ricorso, perche' tardivo rispetto alla prima notifica. La Commissione di secondo grado, invece, ha accolto l'appello, ritenendo che la seconda notifica determinasse una sorta di riammissione in termini. Infine, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, la Commissione tributaria centrale e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, attesa la regolarita' della prima notifica, e la insussistenza di circostanze che legittimassero la riammissione in termini.

1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la societa' denuncia a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 del codice di procedura civile, in quanto la relata di notifica del 23 ottobre 1978 non recherebbe il luogo in cui notifica stessa e' avvenuta;

b) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L. n. 882/1980, in quanto la irregolarita' della dichiarazione oggetto della rettifica, sarebbe stata sanata in forza della citata disposizione legislativa;

c) violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 4 del D.P.R. 633/1972, con riferimento al merito della rettifica (perdita del diritto alla detrazione dichiarata tardivamente).

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare privo di fondamento.

Preliminarmente, giova rilevare che verifica della regolarita' della notifica dell'avviso di rettifica attiene al merito della causa. Sul punto, la decisione impugnata ha chiarito che la prima notifica, effettuata il 23 ottobre 1978, mani proprie del legale rappresentante della societa' era perfettamente regolare, "giacche" l'atto, indirizzato alla societa' nella persona del suo legale rappresentante, fu notificata a mani proprie dello stesso rappresentante. Se cosi' e', - prosegue la C.T.C. - la seconda notificazione, mentre non ebbe, come detto, valore di riammissione in termini (mancando i presupposti per l'applicazione di tale istituto), non

puo' d'altra parte valere, come si assunse in primo tempo dal contribuente, quale completamento della prima notificazione, la quale, stante la sua piena validita', non abbisognava di alcun completamento" (p. 3).

La motivazione della decisione impugnata, appare corretta, sia sul piano logico che sul piano giuridico. Infatti, il rilievo relativo alla mancata indicazione del luogo della notifica, e' del tutto irrilevante, trattandosi di notificazione a mani proprie che, ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile, puo' essere effettuata nelle mani del destinatario "ovunque lo trovi" l'ufficiale giudiziario: "La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'Ufficio giudiziario a cui e' addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l'identita' personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato e' desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al p.u., penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 codice penale" (Cass. n. 2323/2000).

2.4. L'osservazione del ricorrente, secondo la quale l'Ufficio, pur in presenza di una notifica ritualmente effettuata, sarebbe libero di rinotificare gli atti ad libitum o, comunque, nell'intento di porre rimedio ad un vizio inesistente, non puo' essere recepita in relazione ad atti la cui notificazione determina, come nella specie, l'inizio del decorso di un termine entro il quale deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria a pena di decadenza, trattandosi di diritti indisponibili. In altri termini, la tesi della parte ricorrente non puo' essere accolta per almeno tre ordini di ragioni:

a) il rapporto tributario indisponibile, in quanto ha ad oggetto il gettito fiscale (vale a dire la parte piu' considerevole delle entrate del bilancio pubblico) e, quindi, non possibile "rimettere in termini" il contribuente decaduto, rinotificando, inutilmente (anzi con danno) per l'erario, un atto gia' divenuto definitivo o per il quale sia gia' iniziato a decorrere il termine di decadenza per proporre ricorso (che si risolve in un ingiustificato prolungamento del termine per impugnare l'atto impositivo);

b) la tesi della rinotificabilita' ad libitum degli atti impositivi, porterebbe alla conclusione che nessun atto di accertamento diventerebbe mai definitivo, potendo essere sempre notificato e, quindi, oltre che a portare a conseguenze assurde, sarebbe in contrasto con il principio del buon andamento dell'amministrazione, in contrasto con l'art. 97, comma 1 della Costituzione, oltre che, ancora una volta, con l'esigenza di certezza delle entrate tributarie;

c) La rinotificabilita' ad libitum, infine, violerebbe il principio di uguale trattamento dei contribuenti (art. 3 della Costituzione e art. 1 della L. n. 212/2000, "Statuto del contribuente"), attribuendo all'amministrazione finanziaria il potere assoluto (rectius: arbitrio) di vanificare la natura decadenziale del termine stabilito per impugnare gli atti dinanzi all'autorita' giudiziaria, mediante rinotifica degli atti stessi ai contribuenti ritenuti piu' "meritevoli".

2.3. Conseguentemente ritiene il Collegio che la decisione impugnata debba essere confermata. Tutte le altre censure attengono al merito e, quindi, sono assorbite dalla originaria inammissibilita' del ricorso introduttivo, proposto dalla societa' tardivamente. Tenuto conto della relativa novita' della questione e degli alterni esiti delle fasi precedenti, stimasi equo compensare le spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso e compensa le spese